



# COMUNE DI OLIENA



Provincia di Nuoro

## UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza Numero 45 del 14/11/2020

Prot. 13352

OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

### IL SINDACO

#### Autorità Sanitaria Locale

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11.03.2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTI:** - il D.L. n. 125/2020 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID";

- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il D.P.C.M. del 4 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- DPCM 03 novembre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- All. DPCM 03 novembre 2020;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16.08.2020;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza Ministro della Salute del 04 novembre 2020;

**VISTA** la circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 05/11/2020

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 anche nel territorio regionale e in particolar modo comunale;

- che a cause riconducibili a COVID-19, oltre alcuni decessi avvenuti in un arco temporale ristretto, attualmente, risultano in stato di degenza presso strutture ospedaliere 6 persone di Oliena, di cui uno in terapia intensiva, dato che fornisce un forte riscontro dell'ampiezza del fenomeno;

**RITENUTO** utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Oliena;

**RILEVATO** che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni anticontagio più incisive;

**RISCONTRATO** che si avverte la necessità di un cambiamento delle abitudini nei comportamenti sociali e familiari evitando i contagi in ambito familiare e gli assembramenti;

**VISTI** gli esiti dello screening effettuato sulla popolazione scolastica, chiudere le scuole in modo indiscriminato non risulta essere una misura efficace, ritenendo pertanto, da questo punto di vista, le scuole dei luoghi sicuri, dove le regole esistono e vengono generalmente rispettate;

**CONSIDERATO** che la presente ordinanza si pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

**RITENUTO** che sia, quanto mai necessario continuare ad ispirarsi alla cautela allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alla peculiarità che caratterizzano questo territorio e che la messa in atto di comportamenti non responsabili comprometta di fatto la ripresa delle attività auspiccate e il ritorno alla normalità graduale, nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali;

**RILEVATO** che, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche, e a questo scopo appare fondamentale rinforzare l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici laddove sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea od occasionale;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto Decreto, comma 5, a mente del quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

## **ORDINA**

A partire dal giorno 15 novembre e sino al 29 Novembre 2020, salvo ulteriore proroga espressa:

- è vietato ogni spostamento fuori dal comune di Oliena, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, di studio, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, certificati e dichiarati in **un apposito modello di autocertificazione (scaricabile dal sito Internet del comune di Oliena)**;

- sono consentiti gli spostamenti necessari alla coltivazione dei terreni per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e

C.so Vittorio Emanuele 4, 08025-Oliena P. IVA e C.F. 00156030918

Tel. 0784/280.200–Fax 0784/280.206 - sito internet: [www.comune.olienu.it](http://www.comune.olienu.it)

successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito. Resta fermo che tali spostamenti sono consentiti in auto con soli appartenenti al proprio nucleo familiare;

- fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'art 2 del D.L. 13 aprile 2017, n.65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, è consentito svolgere le attività didattiche esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l'uso di laboratori o sia necessaria in ragione della disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata, in modo che sia garantita una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e n. 134 del 9 ottobre 2020;

- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentito per la sola ristorazione il servizio di asporto e la consegna a domicilio fino alle ore 22:00, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;

- sono sospese le attività di estetisti, parrucchieri, orologeria/oreficeria, fioristi al dettaglio, commercio di abbigliamento e calzature;

- le attività che continuano ad essere aperte al pubblico (ad esempio negozi di generi alimentari, uffici bancari, uffici postali, edicole, centri servizi, agenzie assicurative, tabacchini, ferramenta, lavanderie, mangimi, rivendita bombole, rivendita legname, farmacie e parafarmacie, attività artigianali ecc.) si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario. Se i locali non consentono il distanziamento previsto, i clienti possono accedere uno alla volta;

- sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati ed è vietata la vendita ambulante;

- sono chiusi al pubblico gli uffici comunali i quali, comunque, garantiranno i servizi essenziali e riceveranno previo appuntamento telefonico;

- sono chiusi al pubblico il cimitero, l'ecocentro comunale e gli impianti sportivi;

- sono sospese nelle chiese presenti nel territorio comunale le celebrazioni di tutte le Sante Messe feriali e festive in presenza dei fedeli, le quali potranno essere trasmesse via web streaming;

- sono sospese tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Il rito funebre dovrà dunque essere celebrato direttamente al cimitero alla presenza dei soli stretti familiari;

- sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive e i relativi allenamenti.

- è consentito svolgere individualmente attività motoria e/o sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;

- Che tutti gli spostamenti consentiti dalla presente ordinanza possano svolgersi a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica;

- Resta obbligatorio l'utilizzo della mascherina che vada a coprire perfettamente le vie aeree (naso e bocca) con rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

## **SI ORDINA INOLTRE**

Al Servizio Igiene Pubblica e all'U.S.C.A dell'ASSL di Nuoro, ciascuno per le proprie competenze, la trasmissione puntuale e costante dei seguenti dati con aggiornamento giornaliero:

1. numero effettivo, con relativi dati anagrafici e di residenza, di tutti i soggetti a cui è stata riscontrata positività al Covid in isolamento obbligatorio;
2. numero effettivo, con relativi dati anagrafici e di residenza, dei soggetti venuti a contatto con positivi, che si trovino in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario;
3. numero effettivo dei soggetti a cui è stata riscontrata positività al Covid ricoverati presso strutture ospedaliere;
4. numero di soggetti in attesa di tampone di verifica che si trovino in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario;
5. numero di soggetti in attesa di secondo tampone di controllo che si trovino in isolamento domiciliare obbligatorio.

## **SI DISPONE**

- che la presente Ordinanza, per il tempo di validità, sia resa nota alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell'Ente, e che la stessa venga notificato a:

- Prefettura – U.T.G. di Nuoro;
- Questura
- Carabinieri Stazione Oliena;
- Corpo Polizia Locale Comune di Oliena;
- A.S.S.L. di Nuoro; - Servizio Igiene e Sanità Pubblica A.S.S.L. di Nuoro;
- Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale R.A.S.;
- Istituto Comprensivo del Comune di Oliena;
- Diocesi di Nuoro - Lanusei.
- A.S.O. Associazione Soccorso Olianese;
- Dasty S.r.L.
- Solam S.r.l.

## **INFORMA**

I soggetti che violeranno le presenti misure di contenimento anti-coronavirus saranno puniti con le sanzioni previsti dalle norme nazionali attualmente in vigore per le Regioni considerate in zona rossa;

- che contro la presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, può essere proposto ricorso al T.A.R. territorialmente competente, oppure, in alternativa, entro 120 giorni può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Oliena, 14 novembre 2020

**IL SINDACO**

Congiu Sebastiano Antioco